

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda gli aiuti comunitari per la fornitura di prodotti lattiero-caseari a Madera e alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modalità d'applicazione relative alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾ introduce un nuovo metodo per la fissazione delle restituzioni alle esportazioni.
- (3) La procedura di gara per alcuni prodotti lattiero-caseari comporterà la fissazione di più tassi di restituzione per lo stesso prodotto con la stessa destinazione.
- (4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1).
- (5) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
- (6) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6.
- (7) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (8) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
- (4) Pertanto è necessario indicare negli allegati III e V al regolamento (CE) n. 14/2004 concernenti rispettivamente Madera e le isole Canarie che l'aiuto dev'essere pari all'importo più elevato della restituzione per i prodotti che rientrano nello stesso codice NC. Per evitare qualsiasi incertezza per gli operatori e le autorità nazionali, questa modifica va applicata dal 1º aprile 2004, data dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 580/2004.
- (5) Occorre precisare che il burro aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁶⁾, se destinato all'approvvigionamento delle isole Canarie e di Madera deve beneficiare dell'importo di aiuto indicato nella colonna II degli allegati III e V al regolamento (CE) n. 14/2004.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

- 1) Nella parte 6 dell'allegato III, le note 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«⁽²⁾ I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

⁽⁶⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).